

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

Sezione Giurisdizionale d'Appello per la Regione Siciliana

composta dai magistrati:

Dott. Giovanni Coppola - Presidente

Dott.ssa Anna Luisa Carra - Consigliere

Dott. Tommaso Brancato - Consigliere

Dott. Valter Del Rosario - Consigliere- relatore

Dott. Francesco Cancilla - Referendario

ha pronunciato la seguente

SENTENZA N. 103/A/2017

nel giudizio d'appello in materia di responsabilità amministrativa iscritto al n. 5625 del registro di segreteria, promosso dalla Procura Generale della Corte dei Conti per la Regione Siciliana avverso:

M. E. (...*omissis*...), nato a ...*omissis*..., difeso dall'avv. Michele Lupo (con domicilio eletto presso lo studio legale dell'avv. Giuseppina Lacca, in via XII Gennaio, n. 15, Palermo),

per ottenere la riforma della sentenza n. 1086/2015, emessa dalla Sezione Giurisdizionale della Corte dei Conti per la Regione Siciliana in data 2.12.2015;

visti tutti gli atti e documenti di causa;

uditi nella pubblica udienza del 18 maggio 2017 il consigliere relatore dott. Valter Del Rosario, il Vice Procuratore Generale dott.ssa Maria Rachele Aronica e l'avv. Giovanni Immordino (su delega dell'avv. Lupo) per il M. E..

FATTO

Con la sentenza n. 1086/2015 la Sezione di primo grado s'è pronunciata in ordine all'azione di responsabilità amministrativa, che era stata promossa dalla Procura regionale della Corte dei Conti nei confronti:

della "A. s.p.a.", in persona del curatore fallimentare;

di M. E., ex amministratore della predetta società;

al fine d'ottenerne la condanna, in solido tra loro, al risarcimento del danno dolosamente arrecato al Ministero dello Sviluppo Economico.

A tal proposito, la Procura riferiva che la "A. s.p.a." aveva chiesto ed ottenuto la concessione di contributi pubblici per la realizzazione di un programma imprenditoriale, provenienti sia dai fondi stanziati ai sensi

della L. n. 488/1992 sia da quelli attinenti al "Patto Territoriale per la provincia di Caltanissetta" (di cui all'art. 2, comma 203, lett. d, della L. n. 662/1996).

Orbene, a seguito di lunghe e complesse indagini svolte dalla Guardia di Finanza- Nucleo di Polizia Tributaria di Caltanissetta, compendiate nella relazione trasmessa agli Organi inquirenti il 27.10.2006, erano emerse operazioni fraudolente poste in essere dalla "A. s.p.a.", all'epoca gestita da M. E., consistite nel far figurare l'effettuazione di spese in misura notevolmente superiore a quella reale, in modo da trarre in errore l'Amministrazione e, quindi, lucrare indebitamente quote di finanziamento maggiori rispetto a quelle che sarebbero spettate.

In particolare, era risultato, tra l'altro, che:

relativamente all'acquisto di una rotativa presso la ditta "H.", il M. E. aveva contabilizzato e quindi esibito all'Amministrazione erogatrice del finanziamento alcune fatture, diverse da quelle che erano state realmente saldate, che documentavano fittiziamente un costo notevolmente superiore rispetto a quello effettivamente sostenuto dalla "A. s.p.a.";

il M. E. aveva falsamente dichiarato, all'epoca (maggio 2002) in cui la P.A. aveva provveduto alla concessione alla "A. s.p.a." del finanziamento in via definitiva, che due fatture emesse dalla ditta fornitrice di attrezzature "D." erano state integralmente pagate, mentre, in realtà, i relativi importi erano stati corrisposti dalla "A. s.p.a." soltanto in parte, tant'è vero che il saldo delle predette fatture avvenne successivamente nel 2006.

La Sezione di primo grado ha dichiarato la sussistenza della responsabilità amministrativa per danno erariale soltanto a carico della "A. s.p.a.", ritenendo fondata la tesi della Procura regionale, basata sulle risultanze delle indagini svolte dalla Guardia di Finanza, secondo cui tale ditta era riuscita ad ottenere l'erogazione di contributi pubblici in misura notevolmente superiore a quella concretamente spettante, mediante le operazioni fraudolente sopra illustrate, finalizzate a documentare l'effettuazione di spese in misura assai maggiore di quella reale.

Il Giudice di primo grado ha, pertanto, condannato la "A. s.p.a.", in persona del curatore fallimentare, a pagare al Ministero dello Sviluppo Economico la somma di euro 502.271,63, da maggiorarsi di accessori e spese processuali.

Passando alla disamina della posizione del M. E., amministratore della "A. s.p.a." all'epoca dei fatti in contestazione, la Sezione di primo grado, in accoglimento dell'eccezione sollevata dall'interessato, ha dichiarato la maturata prescrizione quinquennale dell'azione di responsabilità amministrativa, promossa nei suoi confronti dalla Procura.

A tal proposito, il Giudice di primo grado ha affermato che non erano ravvisabili nei comportamenti tenuti dal M. E. profili che potessero integrare una fattispecie di "occultamento doloso del danno erariale", ragion per cui il "dies a quo" della prescrizione dell'azione di responsabilità amministrativa nei suoi confronti doveva essere individuato nella data del 9.5.2002, in cui il Ministero dello Sviluppo Economico aveva emesso il decreto di concessione definitiva del finanziamento pubblico in favore della "A. s.p.a.".

Pertanto, considerato che, dopo tale data, non v'era stato alcun atto interruttivo della prescrizione anteriore all'attivazione (avvenuta il 27.11.2007), da parte del Ministero dello Sviluppo Economico, della procedura per la revoca del finanziamento concesso alla "A. s.p.a.", doveva reputarsi che, all'epoca (luglio 2011) in cui la Procura aveva notificato al M. E. l'invito a dedurre con contestuale atto di costituzione in

mora, fosse ormai scaduto il termine quinquennale di prescrizione, previsto dall'art. 1, comma 2, della L. n. 20/1994.

Avverso la dichiarazione di maturata prescrizione dell'azione di responsabilità amministrativa promossa a carico del M. E. ha proposto appello la Procura Generale presso questa Corte, sostenendo che (contrariamente a quanto affermato dal Giudice di primo grado) nella fattispecie in esame v'è stato indubbiamente un occultamento doloso del danno, considerato che i comportamenti fraudolenti tenuti dal M. E., in qualità di amministratore della "A. s.p.a.", erano stati finalizzati non soltanto a far ottenere l'erogazione in favore della ditta di quote di finanziamento pubblico maggiori rispetto a quelle legittimamente spettanti ma anche a celare il danno che così veniva arrecato all'Erario o, comunque, a renderne assai più difficoltosa la scoperta.

Infatti, soltanto a seguito di lunghe e complesse indagini svolte dalla Guardia di Finanza, era stato possibile accertare, in maniera chiara ed inequivocabile, che:

relativamente all'acquisto di una rotativa presso la ditta "H.", il M. E. aveva contabilizzato e poi esibito all'Amministrazione erogatrice del finanziamento alcune fatture, diverse da quelle che erano state realmente saldate, che documentavano fittiziamente un costo notevolmente superiore rispetto a quello effettivamente sostenuto dalla "A. s.p.a.";

all'epoca (maggio 2002) in cui la P.A. aveva provveduto alla concessione alla "A. s.p.a." del finanziamento in via definitiva, il M. E. aveva falsamente dichiarato (con la complicità della stessa ditta fornitrice) che due fatture emesse dalla "D." erano state integralmente pagate, mentre, in realtà, i relativi importi erano stati corrisposti dalla "A. s.p.a." soltanto in parte, tant'è vero che il saldo delle predette fatture avvenne nel 2006.

Ciò premesso, la Procura Generale ha evidenziato che nella fattispecie in esame il "dies a quo" della prescrizione dell'azione di responsabilità amministrativa per danno erariale va individuato, ai sensi dell'art. 1, comma 2, della L. n. 20/1994, nel momento in cui la complessiva trama fraudolenta posta in essere dal M. E. è stata scoperta in tutti i suoi risvolti, momento che viene a coincidere con la conclusione delle indagini svolte dalla Guardia di Finanza, le cui risultanze sono state compendiate nella relazione trasmessa in data 27.10.2006.

La Procura Generale ha, pertanto, chiesto che, previo annullamento della dichiarazione di prescrizione dell'azione di responsabilità amministrativa esercitata nei confronti di M. E., la causa sia rinviata al Giudice di primo grado, affinché si pronunzi, nel merito, in ordine alle contestazioni formulate dal P.M. contabile (con conseguente condanna del medesimo M. E. a risarcire, in solido con la "A. s.p.a.", il danno già quantificato in euro 502.271,63).

Il M. E. s'è costituito in giudizio con il patrocinio dell'avv. Michele Lupo, chiedendo il rigetto del gravame proposto nei suoi confronti dalla Procura e la conferma della statuizione di prescrizione dell'azione di responsabilità amministrativa, emessa dalla Sezione di primo grado, le cui argomentazioni sarebbero pienamente condivisibili, in quanto non vi sarebbe stato occultamento doloso del danno erariale.

All'odierna udienza, le parti hanno illustrato le rispettive tesi, ribadendo le conclusioni già formulate per iscritto.

DIRITTO

Preliminarmente, va sottolineato che la "A. s.p.a.", in persona del curatore fallimentare, non ha proposto appello avverso la statuizione di condanna al risarcimento del danno (per euro 502.271,63) in favore del Ministero dello Sviluppo Economico, che è stata pronunciata a suo carico dalla sentenza n. 1086/2015, ragion per cui su tale specifica statuizione s'è ormai formata la "res judicata".

Ciò premesso, il Collegio Giudicante reputa meritevole d'accoglimento il gravame proposto dalla Procura Generale avverso la statuizione con cui la Sezione di primo grado ha dichiarato la maturata prescrizione quinquennale dell'azione di responsabilità amministrativa esercitata nei confronti di M. E., amministratore della "A. s.p.a." all'epoca dei fatti di causa.

Infatti, appaiono pienamente condivisibili le argomentazioni con le quali la Procura ha sostenuto che nella fattispecie in esame sia ravvisabile un occultamento doloso del danno, considerato che il M. E., al fine di far conseguire alla ditta da lui amministrata quote di finanziamento pubblico maggiori rispetto a quelle legittimamente spettanti, aveva posto in essere operazioni fraudolente (sopra ampiamente illustrate), finalizzate a far apparire l'effettuazione di spese di ammontare notevolmente superiore a quello reale.

A tal proposito, il Collegio Giudicante reputa che non possa esservi alcun dubbio sul fatto che, operando in tal modo, il M. E. perseguisse anche lo scopo di celare il danno che veniva arrecato all'Erario o, comunque, di renderne assai più difficoltosa la scoperta.

D'altronde, la conferma dell'esattezza di tale prospettazione si trae agevolmente dalla circostanza che soltanto a conclusione di lunghe e complesse indagini svolte dalla Guardia di Finanza (che aveva potuto utilizzare peculiari, penetranti e sofisticati strumenti investigativi) è stato possibile ricostruire in tutti i suoi molteplici risvolti la complessa trama fraudolenta posta in essere dal M. E..

Ne consegue che il "dies a quo" della prescrizione dell'azione di responsabilità amministrativa va individuato, ai sensi dell'art. 1, comma 2, della L. n. 20/1994, nel momento in cui si sono concluse le indagini esperite dalla Guardia di Finanza, le cui risultanze sono state compendiate nella documentata relazione trasmessa agli Organi inquirenti il 27.10.2006.

Considerato, quindi, che:

da un lato, il Ministero dello Sviluppo Economico ha provveduto nel novembre 2007 ad attivare la procedura di revoca dei finanziamenti pubblici, che erano stati, a suo tempo, concessi alla "A. s.p.a.";

da un altro lato, la Procura della Corte dei Conti ha notificato nel luglio 2011 al M. E. apposito invito a dedurre, con contestuale atto di costituzione in mora per il risarcimento del danno erariale in questione;

appare evidente che non è maturata alcuna prescrizione dell'azione di responsabilità amministrativa promossa nei confronti del M. E..

Conclusivamente, previo annullamento della dichiarazione, contenuta nella sentenza n. 1086/2015, di prescrizione dell'azione di responsabilità amministrativa esercitata nei confronti di M. E., il Collegio Giudicante dispone, ai sensi dell'art. 199 del D.L.vo n. 174/2016 ed in conformità ai principi sanciti nella sentenza delle SS.RR. di questa Corte n. 8/2016/Q.M., il rinvio della causa alla Sezione di primo grado, affinché si pronunzi, nel merito, in ordine alle contestazioni che sono state rivolte dal P.M. contabile a carico del medesimo M. E..

**P. Q. M.**

la Corte dei Conti, Sezione Giurisdizionale d'Appello per la Regione Siciliana, in accoglimento del gravame proposto dalla Procura Generale,

ANNULLA

la sentenza n. 1086/2015, pubblicata il 2.12.2015, nella parte in cui ha dichiarato la maturata prescrizione quinquennale dell'azione di responsabilità amministrativa promossa nei confronti di M. E. e conseguentemente

DISPONE

ai sensi dell'art. 199 del D.L.vo 26.8.2016, n. 174 (recante il nuovo "Codice della Giustizia Contabile"), il rinvio della causa alla Sezione di primo grado, affinché si pronunzi, nel merito, in ordine alle contestazioni che sono state formulate dal P.M. a carico del M. E..

Spese al definitivo.

Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio del 18 maggio 2017.

IL PRESIDENTE

Giovanni Coppola

L'ESTENSORE

Valter Del Rosario

Depositata in segreteria 5 settembre 2017

IL DIRETTORE DELLA SEGRETERIA

Fabio Cultrera